



## TRIBUNALE DI MATERA

n. 4/2019 p.c.

Il Giudice delegato,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza che precede;

esaminata la proposta di piano del consumatore depositata da FIORENZA Donato;

esaminata, altresì, la relazione particolareggiata redatta dall'avv. Giuseppe Digiamma, in qualità di professionista nominato ai sensi dell'art. 15, comma 9, della legge n. 3/2012;

rilevato che il ricorrente è qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 6 della legge n. 3/2012, trattandosi di persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale;

considerato che il ricorrente non è soggetto a procedure concorsuali, né ha fatto ricorso nei cinque anni precedenti alle procedure in materia di sovraindebitamento;

ritenuto che ricorre il requisito del sovraindebitamento, inteso quale situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, con conseguente difficoltà se non impossibilità di adempiere le stesse regolarmente;

rilevato infatti che dalla documentazione prodotta e dalla relazione dell'O.C.C. è emerso che: - il ricorrente presenta una esposizione debitoria di € 24.401,87, a fronte della quale il ricorrente ha subito il pignoramento dell'immobile adibito a casa di abitazione; - il nucleo familiare del ricorrente è formato da lui e dalla moglie, allo stato priva di reddito e da due figli minori; - le spese mensili medie ammontano ad € 561,00 che appaiono del tutto congrue rispetto all'elenco allegato; - il reddito medio mensile percepito dal ricorrente nel 2018 ammonta ad € 850,00 mentre nel primo trimestre del 2019 il Fiorenza ha percepito un reddito di circa € 500,00 mensili;

rilevato che non sono emerse iniziative o atti in frode ai creditori;

ritenuto che il piano è fattibile, come attestato dall'o.c.c., stante l'intervento della sig.ra Cataldo, madre del ricorrente e titolare di una pensione INPS con rateo mensile di € 1.055,00;

ritenuto che sussiste la meritevolezza del debitore, in quanto la causa dell'indebitamento è riconducibile alla improvvisa mancanza di lavoro del Fiorenza e alla conseguente difficoltà a trovare un nuovo impiego;

rilevato che il professionista ha provveduto a comunicare il piano e la proposta ai creditori nonché il decreto di fissazione di udienza e che i creditori non hanno proposto osservazioni o contestazioni di sorta;

rilevato che - come affermato dall'OCC e per le ragioni evidenziate – il piano appare conveniente per i creditori rispetto all'alternativa liquidatoria in quanto prevede il pagamento integrale di tutti i creditori;

ritenuto che la durata del piano è compatibile con l'originario piano di ammortamento del mutuo e con il successivo atto transattivo;

osservato che "è omologabile, in assenza di specifica disposizione di legge sul termine massimo per il compimento dei pagamenti, la proposta di piano del consumatore per la soluzione della crisi da sovraindebitamento che preveda una dilazione dei pagamenti di significativa durata, anche superiore ai cinque o sette anni, non potendosi escludere che gli interessi dei creditori risultino meglio tutelati da un piano siffatto in quanto la valutazione di convenienza è pur sempre riservata ai creditori, cui deve essere assicurata la possibilità di esprimersi sulla proposta, anche alla luce del principio di origine comunitaria della cd. "second chance" in favore degli imprenditori, ispiratore della procedura" (cfr. Cassazione civile sez. I, 28/10/2019, n.27544);

rilevato che il creditore ipotecario non ha sollevato alcuna osservazione e/o contestazione in merito alla durata del piano;

p.q.m.

visto l'art. 12 bis l. 3/2012, omologa il piano del consumatore così come predisposto da Fiorenza Donato, nato a Carmagnola (TO) il 21.12.1976 con l'assistenza del gestore della Crisi nominato ai sensi dell'art. 15, comma 9, della legge n. 3/2012 Avv. Giuseppe Digiamma;

dispone che il presente provvedimento sia comunicato a cura del professionista nominato ex art. 15 l. 3/2012 a ciascun creditore presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o posta elettronica certificata e pubblicato sul sito internet del Tribunale di Matera, a cura del medesimo professionista, entro dieci giorni dalla sua comunicazione da parte della cancelleria;

dispone che l'OCC vigili sull'esatta esecuzione del piano.

Si comunichi all'istante ed al professionista con funzioni di O.C.C.

Matera, 26/1/2021

Il Giudice

Tiziana Caradonio